



CODICE CIVILE

Art. 214 c.c.

Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.

Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VI — Del matrimonio
Capo	VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione	IV — Della comunione convenzionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-214-obbligazioni-della-moglie-per-il-godimento-dei-beni-del-marito>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it